

**Associazioni di categoria imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali del settore
delle costruzioni della provincia di Reggio Emilia**

**Protocollo d' intesa sulle modalità di adempimento all'obbligo
previsto dall'art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 riguardante la
collaborazione dell'Organismo Paritetico nella formazione alla
sicurezza per i lavoratori del settore costruzioni della provincia di
Reggio Emilia**

Premesso che:

- l'art. 22 comma 1 del D.Lgs 626/94 richiede che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
- il decreto 16 gennaio 1997 ha dettato i contenuti minimi della formazione prevista dall'art. 22 del D.Lgs 626/94
- l'art. 22 comma 6 del D.Lgs 626/94 richiede che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti debba avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del D.Lgs 626/94
- gli organismi paritetici per il settore delle costruzioni, previsti dall'art.20 del D.Lgs 626/94, per la provincia di Reggio Emilia sono identificati nei seguenti enti:
 - Comitato Territoriale Paritetico Artigianato
 - Comitato Paritetico Territoriale Cooperazione e Piccola Industria
 - Comitato Paritetico Territoriale Industria
- gli organismi paritetici hanno demandato le attività operative riguardanti la formazione alla loro associazione denominata Associazione per la Sicurezza in Edilizia di Reggio Emilia (di seguito denominata ASE) quindi anche ASE è un organismo paritetico.

Considerato che:

- alcuni datori di lavoro sono intenzionati a procedere alla formazione dei propri lavoratori in prima persona, mediante propri collaboratori o con il supporto di consulenti esterni, o comunque appoggiandosi ad enti e/o società di formazione diverse da quelle previste contrattualmente: Ente Formazione Professionale e Scuola Edile di Reggio Emilia
- occorre consentire ai datori di lavoro di cui sopra di dare attuazione all'obbligo previsto dall'art.22 comma 6 del D.Lgs 626/94 ed effettuare la formazione in collaborazione con l'Organismo Paritetico

Si conviene che:

- Ai fini dell'applicazione dell'art.22 comma 6 del D. Lgs 626/94 A.S.E.- Associazione per la Sicurezza in Edilizia ha le caratteristiche di Organismo Paritetico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 per il settore delle costruzioni della Provincia di Reggio Emilia.

- Tutte le azioni formative realizzate al di fuori dell' Organismo Paritetico provinciale di cui sopra, per ottenere e dimostrare il requisito di collaborazione con L'Organismo Paritetico A.S.E., devono seguire le procedure riportate all'interno del presente protocollo.

PROCEDURA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI TRA IMPRESE E A.S.E.

Il titolare dell'obbligo formativo nei confronti dei propri lavoratori è il Datore di Lavoro dell'impresa.

Il Datore di Lavoro può erogare personalmente la formazione ai propri lavoratori o avvalersi per tutto o in parte di altre persone alle proprie dipendenze e/o di consulenti e società esterne.

La collaborazione dell'Impresa con l'Organismo Paritetico A.S.E. avverrà attraverso i due seguenti momenti fondamentali:

- 1 Validazione da parte di ASE del progetto formativo presentato dal Datore di Lavoro od altro soggetto in caso di più imprese coinvolte.
- 2 Validazione da parte di ASE della realizzazione della formazione.

La validazione del progetto e dell'esecuzione della formazione, da parte di ASE, ha la finalità di verificare che:

- il progetto formativo sia conforme con quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi (C.C.N.L. e integrativi provinciali)
- esistano dei documenti validi che attestino che la formazione è effettivamente avvenuta.

I lavoratori formati attraverso gli interventi validati saranno inseriti all'interno di un archivio attivato presso ASE.

Di seguito si riportano le modalità da seguire per ottenere la validazione delle formazione da parte di ASE

Modalità per ottenere la validazione del progetto formativo da parte di ASE

Il Datore di lavoro che intende procedere alla formazione dei propri lavoratori ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 626/94 anche quando si avvale di un soggetto diverso, deve presentare il progetto formativo ad ASE con un anticipo di almeno venti giorni rispetto alla data fissata per l'erogazione. Il progetto formativo potrà essere trasmesso anche via fax.

ASE dopo aver verificato la conformità del progetto formativo sulla base dei criteri sopra esposti comunicherà il proprio parere.

Nel caso di parere positivo, il progetto attraverso la sua validazione potrà essere realizzato; in caso contrario, il soggetto richiedente dovrà ripresentare un nuovo progetto formativo che tenga conto delle osservazioni proposte da ASE.

La validazione del progetto formativo deve essere richiesta per ogni nuovo intervento. Il progetto validato avrà una durata massima di tre anni, fermo restando nuove disposizioni di carattere legislativo.

Il progetto formativo da presentare ad ASE dovrà comprendere i seguenti punti:

- a) **Titolo dell'intervento formativo:** Si dovrà dare un titolo che identifichi il progetto formativo in modo da essere facilmente individuabile durante le comunicazioni tra ASE e soggetto richiedente.
- b) **L'anagrafica aziendale:** specificare i dati aziendali (Ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.) e il settore di intervento dell'azienda (es. opere stradali, impermeabilizzazioni, prefabbricazione, ecc.), il n.° totale dei lavoratori dipendenti, ed il n.° dei lavoratori da formare.

Nel caso di soggetto richiedente diverso dall'impresa indicare i dati del richiedente

- c) **Obiettivi della formazione:** specificare che tipo di formazione si intende erogare:
- di base per nuova assunzione o per prima formazione (art. 22 c2 lett. a) del D.Lgs 626/94)
 - per trasferimento o cambiamento di mansione (art. 22 c2 lett. b) del D.Lgs 626/94)
 - per introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolose (art. 22 c2 lett. c) del D.Lgs 626/94)
 - di aggiornamento periodico in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza dei rischi stessi (art. 22 comma 3)
- d) **Lavoratori interessati dall'iniziativa:** specificare le mansioni svolte dai lavoratori a cui l'intervento è destinato (es: muratori, carpentieri, ecc.)
- e) **Durata dell'intervento:** specificare la durata in ore. Nel caso in cui l'intervento sia erogato in più incontri o moduli specificare inoltre :
- la durata di ciascun incontro o modulo
 - l'intervallo temporale in cui si intende realizzare l'intero intervento formativo.
- Si ricorda che la formazione di base per nuova assunzione o per prima formazione, deve avvenire in orario di lavoro e dovrà avere durata minima pari almeno a quella prevista dai C.C.N.L. ed integrativi provinciali.
- f) **Contenuti dell'intervento e metodologie didattiche utilizzate:** specificare per l'intervento se questo è suddiviso in più incontri e moduli. Per il singolo modulo i contenuti delle formazioni e le metodologie didattiche utilizzate per la formazione stessa. Affinché la formazione sia validata occorre che all'interno di ogni intervento sia prevista almeno una parte dedicata a esercitazioni e/o verifiche di apprendimento.
- g) **I requisiti dei formatori impegnati nell'intervento:** specificare qualifica e caratteristiche dei formatori impegnati nell'intervento e per ognuno di loro specificare gli argomenti trattati.
- I formatori di materie tecniche operative dovranno essere in possesso di attestato di frequenza ad almeno uno dei seguenti corsi:

- Corso di formazione in materia di sicurezza nelle costruzioni per RSPP (durata di almeno 30 ore)
- Corso di abilitazione al ruolo di coordinatore (della durata di 60 o 120 ore)
- Corso di formazione per formatori alla sicurezza nel settore delle costruzioni (della durata minima di 40 ore)
- Corso di tutor aziendale per il settore delle costruzioni (della durata minima di 40 ore)

h) **Materiali didattici distribuiti ai partecipanti** : descrivere brevemente il materiale che si intende distribuire

i) **Firma del soggetto attuatore** : Il progetto formativo dovrà essere siglato dal soggetto richiedente e riportare la data realizzazione.

Modalità per ottenere la validazione dell'esecuzione della formazione

Prima di procedere alla realizzazione dell'intervento il soggetto attuatore comunicherà ad ASE anche tramite fax:

- gli estremi del progetto formativo che si intende realizzare (solo progetti già validati)
- i lavoratori che parteciperanno all'intervento: cognome, nome, luogo e data di nascita e numero di matricola. Nel caso di lavoratori appartenenti a più imprese specificare le aziende di appartenenza
- nominativo dei formatori.
- il calendario degli incontri con riportato la data, il luogo e l'ora in cui gli stessi si svolgeranno.

Questa comunicazione dovrà essere inviata con almeno due giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività formativa.

Ogni intervento formativo dovrà essere verbalizzato mediante la compilazione di un idoneo registro. Questo registro dovrà riportare:

- il riferimento al progetto formativo (titolo e protocollo ASE)
- l'elenco dei partecipanti (con il nominativo dell'azienda di appartenenza)
- il luogo, la data e l'ora in cui si svolge l'intervento
- il nominativo del formatore
- la firma in entrata e in uscita dei lavoratori che partecipano
- la firma del formatore.

Il registro dovrà essere compilato contestualmente alla realizzazione del corso.

ASE si riserva il diritto di verificare l'effettiva erogazione della formazione mediante sopralluogo, nel luogo e nelle ore indicato dal richiedente.

Al termine dell'intervento formativo copia completa del registro dovrà essere inviata ad ASE.

ASE dopo aver eseguito le verifiche di conformità della documentazione relativa all'avvenuta formazione, trasmetterà al soggetto formatore e, se diverso dall'impresa, alle ditte partecipanti, una lettera di validazione dell'intervento formativo.

Questa lettera costituirà adempimento all'articolo 22 comma 6 del D.Lgs 626/94.

Letto, Firmato e sottoscritto:

A.N.C.E. : _____

A.P.I. : _____

CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA : _____

C.N.A. : _____

LEGACOOP.VE : _____

UNIONE COOP.VE : _____

FeNeal-UIL : _____

Filca-CISL : _____

Fillea-CGIL : _____

FIRMATO IL 19.12.2001
DECORRENZA 01.01.2002